

DELIBERA N. 408/20/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SAVONA PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 agosto 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante *“Indizione del referendum popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»*, approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019”, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante «Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 117 che, in modifica dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha prorogato, da ultimo, le funzioni del Presidente e dei componenti del Consiglio

dell'Autorità, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili e urgenti, dal 31 marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la nota del 7 agosto 2020 (prot. n. 0339580) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha trasmesso la deliberazione n. 24 del 7 agosto 2020 recante le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Savona a seguito della segnalazione presentata dal Consigliere comunale Manuele Meles per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione comunale in relazione all'invio di una comunicazione *“agli organi di stampa, ai consiglieri comunali e a diversi altri soggetti istituzionali”* relativa *“all'organizzazione di una conferenza stampa, in data 31 luglio 2020, per presentare l'avvio dei lavori di Villa Zanelli [...] alla presenza del Sindaco di Savona, del Presidente della Giunta regionale Giovanni Toti, ricandidato alle elezioni per la medesima carica”*. In particolare, il Comitato, nel rilevare che l'iniziativa oggetto di segnalazione *“non è connotata dal fondamentale requisito dell'impersonalità”*, ha ravvisato *“la possibile violazione dell'art. 9 della legge 28/2000”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 4 agosto 2020, a firma del Sindaco Ilaria Caprioglio, con la quale il Comune di Savona ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati dal Comitato rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *“manifestando un certo stupore per l'asserita violazione di legge, in quanto riferita ad un evento informativo per la collettività savonese valutato di carattere istituzionale ed impersonale, più volte rinviato per varie vicissitudini e definitivamente riprogrammato prima della convocazione dei comizi elettorali regionali”*;
- *“Più in dettaglio, si forniscono i seguenti chiarimenti circa la conferenza stampa tenutasi il 31 luglio u.s. presso il Complesso monumentale comunale del Priamar, che: - ha registrato la partecipazione non soltanto di Regione Liguria bensì anche di ARTE Liguria (proprietaria dell'immobile oggetto di riconversione programmata), di IRE Liguria S.p.a. (per gli aspetti tecnici) e del Comune di Savona quale ente locale nel cui territorio insiste il bene tutelato; - era stata una prima volta programmata in data 27 novembre 2019 ma rinviata a seguito degli eventi calamitosi/emergenziali dei giorni precedenti (il 24 novembre 2019 è crollato il ponte sull'A6, presso località Madonna del Monte in Savona, causa forti precipitazioni pluviali); - era stata una seconda volta riprogrammata in data 3 marzo 2020 ma nuovamente rinviata a data da destinarsi, a causa dell'incipiente emergenza territoriale da Covid-19; - è stata definitivamente riprogrammata nel corso del mese di luglio in data 31, in quanto valutata non più procrastinabile stante la raggiunta cantierabilità delle opere previste”*;

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria e, in particolare, di copia della mail inviata dallo Staff del Sindaco contenente l'invito alla *“Presentazione dell'avvio lavori di Villa Zanelli che si terrà venerdì 31 luglio 2020 nella Sala della Sibilla”*, della locandina relativa all'evento in questione recante il logo del Comune di Savona e del programma dell'evento in cui compaiono per esteso i nomi dei partecipanti di vari Enti, allegati alla mail oggetto di segnalazione;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e

indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che l'invio da parte dell'amministrazione comunale di Savona, in data 27 luglio 2020, di una mail indirizzata ad una pluralità di destinatari recante l'invito alla *"Presentazione dell'avvio lavori di Villa Zanelli che si terrà venerdì 31 luglio 2020 nella Sala della Sibilla"* con allegati la locandina e il programma dell'evento in questione è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che la predetta iniziativa di comunicazione adottata dall'amministrazione comunale di Savona, ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000 con riferimento alla campagna referendaria per il referendum popolare confermativo indetto con D.P.R. del 17 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2020, in quanto la diffusione dell'invito e lo svolgimento dell'evento pubblico di presentazione dell'avvio dei lavori di Villa Zanelli sono successivi alla data di indizione del referendum;

RILEVATO che l'attività di comunicazione, oggetto di segnalazione, effettuata dall'amministrazione comunale di Savona attraverso l'invio via mail di un invito alla *"Presentazione dell'avvio lavori di Villa Zanelli che si terrà venerdì 31 luglio 2020 nella Sala della Sibilla"*, appare in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto detta iniziativa - volta a far conoscere *"l'avvio dei lavori di Villa Zanelli"* - non è in alcun modo correlata all'efficace funzionamento dell'ente e ben avrebbe potuto essere svolta in un momento successivo alla campagna referendaria non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che la mail inviata reca l'indicazione del Sindaco, Ilaria Caprioglio, nella sua veste istituzionale, la locandina allegata alla mail riporta il logo dell'Ente e il programma dell'evento, sempre allegato alla mail, riporta, tra gli altri, il riferimento al Sindaco;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria con riguardo alla sussistenza della violazione dell'articolo 9 della legge 28/2000;

UDITA la relazione del Commissario Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

al Comune di Savona, di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla home page, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso l'invio di mail recante l'invito alla *“Presentazione dell'avvio lavori di Villa Zanelli che si terrà venerdì 31 luglio 2020 nella Sala della Sibilla”*. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-Direzione Contenuti Audiovisivi - Centro Direzionale-Isola B5-Torre Francesco- 80143 Napoli”*– Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Savona e al Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 19 agosto 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone